

DECRETO MINISTERIALE 108/09 DEL 23/07/2009 PER LA MODERNIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA ANCHE PER GLI ASCENSORI ENTRATI IN FUNZIONE PRIMA DEL 1999.

Il Ministero dello Sviluppo Economico

VISTA la raccomandazione della Commissione Europea 95/216/CE dell'8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, relativo al regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva Ascensori 95/16/CE;

VISTA la norma UNI EN 81-80 "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti", approvata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione nel maggio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 02.02.2006 e sue modifiche e/o integrazioni successive;

VISTA l'importanza del tema sicurezza legato al mezzo di trasporto più utilizzato nel nostro Paese con oltre 70 milioni di corse persona al giorno per cui per una adeguata sensibilizzazione dell'opinione pubblica occorre assicurare al presente Decreto la massima diffusione a livello nazionale anche attraverso comunicati stampa e/o comunicazioni radio/televisive;

CONSIDERATO l'obiettivo del Governo di rilanciare l'edilizia e pertanto di perseguire anche l'obiettivo della messa in sicurezza degli edifici degli impianti tecnologici, tra questi l'ascensore indispensabile mezzo di trasporto;

CONSIDERANDO che il presente Decreto è rivolto espressamente a:

- Proprietari / Amministratori / Associazioni di Piccoli Proprietari immobiliari / Imprese che effettuano manutenzione/ riparazione / ammodernamento di ascensori

- Organismi Notificati / ASL / Ispettorato del Lavoro

considerata la necessità di dover adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio Italiano data l'effettiva vetustà di una parte rilevante degli stessi,

DECRETA

Art. 1 – Scopo

Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti sugli ascensori, come definiti dall'articolo 1 e dall'articolo 2, comma 1. lettera a) del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato "regolamento", si dispone l'adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, da attuarsi in modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto.

Art. 2 – Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori

1. Il proprietario o il suo legale rappresentante a partire dall'entrata in vigore del presente Decreto in occasione della prima verifica periodica sull'impianto già programmata dall'Organismo Notificato / dalla ASL / dall'Ispettorato del Lavoro che ha in affidamento l'ascensore contestualmente richiede e concorda l'effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14 del regolamento, finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e le norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81.80).
2. I Soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1 programmano che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termini perentorio di :
 - 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964
 - 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 14 ottobre 1979
 - 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 09 aprile 91
 - 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
3. Qualora si valuti che alcune delle caratteristiche specifiche dell'ascensore sono di ostacolo alla messa in opera di una o più" degli interventi di adeguamento previsti dall'analisi dei rischi, in quanto protette dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, il proprietario dell'ascensore o il suo legale rappresentante può fare certificare la speciale situazione del componente dell'Impianto di ascensore da un Ingegnere o Architetto iscritto all'Albo. In questo caso particolare l'Ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all'articolo 13 del regolamento, dà il suo parere sull'impossibilità della richiesta e indica le misure di compensazione che il proprietario deve far mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nelle predette norme di buona tecnica.

Art.3 – interventi di adeguamento

1. L'Ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e le straordinarie, di cui all'articolo 13 del regolamento, che ha effettuato o approvato l'analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro i termini seguenti:
 - entro 5 anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella Tabella A;

- entro 10 anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella Tabella B.

2. Le situazioni di rischio riportate nella tabella C potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità.

3. Le situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C sono quelle elencate nell'appendice NA della norma UNI EN 81-80. Ad esse devono essere rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi, come pure le possibili misure da adottare.

Art.4 – responsabilità dell'esecuzione degli interventi prescritti

Gli Enti responsabili delle verifiche periodiche devono verificare, nel corso delle ispezioni successive, l'avvenuto adeguamento previsto dal presente Decreto. Nel caso si verifichi il mancato adeguamento previsto dal presente Decreto, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica ne comunica l'esito negativo al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza informando, per le rispettive competenze e responsabilità, il Proprietario dello stabile e/o l'Amministratore del Condominio e la Ditta di manutenzione.

Art.5 – Responsabilità dell'esecuzione degli interventi prescritti

1. Il proprietario dell'impianto di ascensore, o il suo legale rappresentante, è responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento nei termini previsti dal presente Decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche previste dall'analisi di rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica.

2. In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza, prescritti dall'Organismo Notificato o dalla ASL o dall'ispettorato del Lavoro, l'impianto ascensore non potrà essere tenuto in esercizio.

Art.6 – Adeguamenti specifici

I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all'art, 3. comma 3:

- Misure per assicurare l'accessibilità ai disabili;
- Misure contro gli atti vandalici;

- Misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d'incendio, non sono compresi nelle Tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell'ambiente in cui l'impianto ascensore è inserito. Pertanto, è responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare.

Art.7 – Oneri

1. Gli oneri per l'esecuzione dell'analisi e della valutazione dei rischi sono a carico del proprietario o del legale rappresentante dell'impianto elevatore.

Art.8 – Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Decreto le Tabelle A, B e C con l'elenco degli interventi da attuare sugli elevatori al fine del loro adeguamento.

Tabelle Allegati Art. 8

Roma, 23 luglio 2009

Il Ministro
Claudio Scajola

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DECRETO MINISTERIALE

TABELLA A

	Riferimento UNI EN 81-80	Punto di controllo
1	3	Precisione di livellamento e di fermata
2	30	Dispositivi di protezione della porta di piano
3	diversi	Adeguamento ascensori idraulici (secondo appendice NA UNI EN 81-80)
4	31	Dispositivi di blocco della porta di piano
5	34	Chiusura automatica porte di piano scorrevoli orizzontalmente
6	38	Rapporto sicuro tra superficie e portata
7	40	Presenza porta di cabina
8	70	Dispositivo di comando di ispezione e di arresto su tetto di cabina
9	71-18	Dispositivo di allarme in cabina e per il recupero di persone intrappolate nel vano di corsa

TABELLA B

	Riferimento UNI EN 81-80	Punto di controllo
10	6-7	Chiusura cieca o parziale del vano di corsa
11	8	Dispositivi di blocco per le porte di accesso (ispezione) al vano di corsa e alla fossa
12	13	Difesa di separazione tra parti in movimento di più ascensori situati in un vano di corsa comune
13	14	Spazi liberi nella testata e nella fossa
14	15	Accesso sicuro alla fossa
15	22	Dislivelli e recessi nel locale del macchinario
16	25	Porte di cabina e/o di piano cieche
17	26	Resistenza del fissaggio della porta di piano
18	32	Sbloccaggio di emergenza delle porte di piano con un attrezzo speciale
19	43	Protezione contro la caduta dal tetto di cabina
20	45	Illuminazione normale della cabina
21	46	Illuminazione di emergenza della cabina
22	50a	Presenza di paracadute attivato da un limitatore di velocità compatibile per gli ascensori elettrici
23	52	Protezione contro l'eccesso di velocità in salita della cabina
24	53	Protezione contro il movimento incontrollato della cabina in salita o in discesa.
25	56	Ammortizzatori adeguati
26	60a.	Sistema per le manovre di emergenza di ascensori elettrici
27	62	Arresto e controllo di arresto del macchinario (contattori indipendenti)
28	63	Dispositivo contro l'allentamento delle funi o catene
29	66	Protezione contro l'elettrocuzione (IP2X)





TABELLA C

	Riferimento UNI EN 81-80	Punto di controllo
30	1	Installazione senza materiali pericolosi, per esempio amianto
31	9	Parete del vano di corsa al di sotto della soglia di ogni porta di piano
32	10	Protezione degli spazi accessibili situati al di sotto della cabina, del contrappeso o della massa di bilanciamento
33	11	Difesa del contrappeso o della massa di bilanciamento
34	12	Difesa di separazione in fossa degli ascensori in un vano di corsa comune
35	19	Accesso sicuro al locale del macchinario e delle pulegge di rinvio
36	20	Pavimento non sdruciolevole nel locale del macchinario e delle pulegge di rinvio
37	21	Distanze orizzontali nel locale del macchinario
38	23	Adeguate illuminazione nel locale del macchinario e delle pulegge di rinvio
39	24	Supporti metallici o ganci per lo spostamento delle apparecchiature nel locale del macchinario e nel vano di corsa
40	27	Porte di cabina e di piano che contengono vetro
41	28	Precauzioni contro la possibilità che le mani dei bambini vengano trascinate dalle porte in vetro
42	29	Illuminazione del piano
43	33	Non accessibilità dei dispositivi di blocco della porta di piano dall'esterno del vano di corsa
44	35	Porte scorrevoli a più ante
45	36	Resistenza al fuoco delle porte di piano
46	37	La porta di cabina motorizzata scorrevole orizzontalmente funziona solo se la porta di piano a battente è chiusa
47	41	Blocco della botola di soccorso sulla cabina
48	42	Sufficiente resistenza del tetto di cabina e della botola di soccorso
49	44	Sufficiente ventilazione della cabina
50	47	Protezione contro gli infortuni da pulegge di frizione, dalle pulegge e dai pignoni
51	48	Protezione contro lo scarrucolamento delle funi o catene da pulegge di frizione, dalle pulegge e dai pignoni
52	49	Protezione contro l'introduzione di oggetti tra le funi/catene e le pulegge di frizione, le pulegge e i pignoni
53	50 b	Paracadute e sistema limitatore di velocità compatibile per ascensori elettrici che funzionano correttamente
54	51	Dispositivo elettrico di sicurezza del tenditore della fune del limitatore
55	54 a	Protezione degli ascensori idraulici contro la caduta libera, la discesa con velocità eccessiva e la deriva della cabina
56	55	Sistema di guida per la cabina o la massa di bilanciamento
57	58	Distanza orizzontale tra la superficie del vano di corsa e la soglia, il telaio dell'accesso di cabina o bordo di chiusura delle porte scorrevoli di cabina
58	59	Distanza orizzontale tra la porta di cabina chiusa e la porta di piano
59	64	Limitatore del tempo di alimentazione del motore
60	67	Protezione del motore del macchinario dell'ascensore
61	68	Presenza di interruttori generali bloccabili nel locale del macchinario
62	69	Nessun funzionamento pericoloso dell'ascensore in caso di inversione di fase
63	72	Comunicazione diretta tra il locale del macchinario e la cabina
64	73	Presenza del controllo del carico
65	74	Informazioni sull'uso sicuro e sulla manutenzione dell'ascensore



Annullato il Decreto Ministeriale 23/07/2009 in tema di sicurezza degli ascensori

Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio, Sez. III - Ter, del 1 aprile 2010 n. 5413

SENTENZA

sul ricorso n. 9370/09, proposto dalla Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ***** e ***** e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via *****, presso lo studio dell'*****,

contro

il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, nonché

nei confronti di

UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,

e con l'intervento di

adiuvandum:

del decreto 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive, avente ad oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE", nonché di ogni atto antecedente e presupposto, esecutivo, attuativo, consequenziale e comunque connesso;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive, avente ad oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE", nonché di ogni atto antecedente e presupposto, esecutivo, attuativo, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico; Visto l'atto di intervento ad adiuvandum dell'Assoutenti Onlus - Associazione Nazionale Utenti dei Servizi Pubblici;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 marzo 2010 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 11 novembre 2009 e depositato il successivo 20 novembre 2009 la Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia) impugna il decreto 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive, avente ad oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE", e ne chiede l'annullamento.

Espone, in fatto, che con decreto del Ministro delle attività produttive del 26 ottobre 2005 si era tentato di imporre retro attivamente l'applicazione della normativa UNI EN 81-80 sugli ascensori. La sospensiva, richiesta dalla stessa Confederazione che aveva immediatamente impugnato detto decreto, era stata respinta dal Tar Lazio sul rilievo che l'atto impugnato non avrebbe potuto sortire effetto perché avrebbe rinviato all'adozione di un successivo decreto dirigenziale la determinazione delle modalità di svolgimento delle verifiche ed i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. Detto decreto non fu mai adottato, con la conseguenza che il D.M. del 26 ottobre 2005 non ha mai prodotto effetti, pur non essendo stato annullato in autotutela.

L'impugnato decreto, che non richiama il precedente decreto ministeriale né per superarlo né per coordinarsi con esso, applica retro attivamente le norme tecniche UNI EN 81-80.

Il decreto del 2009 impone ai proprietari degli edifici di concordare l'effettuazione di verifiche straordinarie in occasione della verifica periodica dell'impianto già programmata, al fine di individuare prescrizioni di interventi di adeguamento, a loro volta da attuare entro termini prefissati.

Tali verifiche straordinarie e prescrizioni di interventi di adeguamento non sono finalizzate ad un controllo tecnico di sicurezza più specifico o più approfondito di quelli ordinari, ma solo alla "realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente".

In altri termini, si è inteso imporre, come era stato tentato di fare già nel 2005, indipendentemente da una valutazione di affidabilità effettiva, l'adeguamento di ogni impianto, anche da tempo installato, a specifiche tecniche sopravvenute come quelle dettate dalla normativa UNI EN 81-80.

2. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione e falsa applicazione art. 17 L. n. 400 del 1988, in relazione all'art. 5 D.P.R. n. 162 del 1999.

Non essendo "norme autorizzate", le norme UNI EN 81-80 avrebbero solo potuto, secondo l'art. 5, terzo comma, D.P.R. n. 162 del 1999, essere pubblicate con "regolamento" adottato con decreto ministeriale, seguendo la procedura dettata dall'art. 17, quarto comma, L. n. 400 del 1988. Nel caso di specie l'impugnato decreto non è individuato come "regolamento" e non è stato preceduto dall'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

2) Violazione e falsa applicazione art. 5 D.P.R. n. 162 del 1999, in relazione ai principi sulla pubblicità delle fonti del diritto ed all'art. 23 Cost..

L'impugnato decreto, in violazione dell'art. 5 D.P.R. n. 162 del 1999, non ha pubblicizzato e reso conoscibile alla generalità degli utenti la normativa tecnica. La predetta normativa UNI EN 81-80, alla quale si devono adeguare gli ascensori, resta di proprietà dell'UNI, che ne può concedere a pagamento la licenza, peraltro circoscritta all'uso di una sola copia e con divieto di riproduzione, anche non integrale, che non sia ad esclusivo uso del cliente.

3) Violazione e falsa applicazione artt. 5 e 14 all.to I al D.P.R. n. 162 del 1999, in relazione artt. 17 L. n. 400 del 1988 ed all'art. 23 Cost., Sviamento ed eccesso di potere.

Non essendo una normativa "armonizzata", per l'art. 5, terzo comma, D.P.R. n. 162 del 1999 dovrebbe al più valere come "norma tecnica nazionale" di carattere prudenziale, in quanto serva al rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'all.to 1.

In contrasto con detti principi il decreto ministeriale impone, invece, l'adeguamento degli ascensori alla normativa UNI EN 81-80 in maniera assoluta e incondizionata, comminando in via sanzionatoria il fermo dell'impianto e senza circoscrivere l'applicazione della stessa normativa né distinguere le previsioni a seconda che siano collegate o meno con i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allo to 1.

Illegittimamente, inoltre, la verifica straordinaria è imposta per impianti invariati e funzionanti, al di fuori delle previsioni di cui all'art. 14 D.P.R. n. 162 del 1999, e dunque in palese violazione dell'art. 17 L. n. 400 del 1988 sulla

prevalenza dei regolamenti governativi su quelli ministeriali, solo per giustificare un eventuale successivo fermo dell'impianto e mettere le spese per la stessa "verifica straordinaria" totalmente a carico del proprietario, in spregio dell'art. 23 Cost.

d) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 19 D.P.R. n. 162 del 1999, in relazione alla direttiva comunitaria 95/16/CE - Sviamento ed eccesso di potere.

L'utilizzo nel tempo della normativa UNI EN 81-80 non può discostarsi dal disposto dell'art. 19 D.P.R. n. 162 del 1999, il quale prescrive che fino alla data del 30 giugno 1999 è consentito commercializzare e mettere in servizio, oltre ai componenti di sicurezza, gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del regolamento.

L'illegittimità del decreto impugnato è tanto più grave in quanto il principio di irretroattività delle specifiche tecniche sulla sicurezza degli ascensori è stato sancito dal D.P.R. n. 162 del 1999, in pedissequa esecuzione degli obblighi comunitari nascenti dall'art. 15 della direttiva 95/16/CE, secondo cui "gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999, la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva".

e) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 L. n. 400 del 1988, in relazione all'art. 3 L. n. 241 del 1990 - Carenza ed insufficienza della motivazione - Eccesso di potere.

Ai sensi dell'art. 17, terzo comma, L. n. 400 del 1988, atti normativi di rango regolamentare possono essere emessi da singoli Ministri quando la legge espressamente conferisce loro tale potere.

La stessa disposizione dell'art. 5, terzo comma, D.P.R. n. 162 del 1999 è illegittima, e quindi da disapplicare, laddove, senza che ciò abbia fondamento nella legge, deferisce al regolamento ministeriale di emettere norme tecniche nazionali in assenza di norme armonizzate.

3. Il Ministero dello sviluppo economico si è costituito in giudizio ed ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

4. Si è costituita in giudizio, con atto di intervento ad adiuvandum, l'Assoutenti Onlus - Associazione Nazionale Utenti dei Servizi Pubblici, che ha sostenuto la fondatezza del ricorso.

5. L'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione non si è costituita in giudizio.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell'udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. Alla Camera di consiglio del 10 dicembre 2009, sull'accordo delle parti, l'esame dell'istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

8. All'udienza del 25 marzo 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Fondata, ed assorbente di ogni altro motivo di doglianza, è la censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 17, Legge 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui detta le regole alle quali l'Autorità emanante è obbligata ad attenersi nel procedimento di formazione dei regolamenti amministrativi.

Nel caso in esame è infatti documentato, e non è neppure contestato, che non è stato acquisito il previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato e non è stata neppure riportata nella intestazione dell'impugnato provvedimento la denominazione "regolamento", come invece prescritto dalla norma innanzi richiamata.

Non può essere seguita l'Amministrazione intimata allorché, nel tentativo di neutralizzare la portata della censura in esame, afferma, ma senza offrire alcuna argomentazione a supporto della tesi avanzata, che l'impugnato D.M. non sarebbe un regolamento, ma un atto amministrativo generale, sottratto in quanto tale alle formalità di cui al cit. art.

17. E' agevole infatti opporre che per atto amministrativo generale deve intendersi quello che si limita a dare attuazione al dettato di norme giuridiche preesistenti ed indirizzate ad una pluralità indeterminata di soggetti. Tale qualificazione non può essere ragionevolmente riconosciuta al decreto impugnato atteso che lo stesso, lungi dal limitarsi a svolgere detta funzione, crea norme nuove, con esse imponendo ai suoi destinatari obblighi patrimoniali pesantissimi e permanenti, gravemente sanzionati in caso di inadempimento, ma del tutto privi del necessario supporto normativo.

Tale supporto non può infatti essere ravvisato nell'art. 15, comma 2, della direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, né tanto meno nell'art. 19, D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 (che del primo si limita a riprodurre integralmente il testo). La direttiva, se correttamente letta, ha imposto la soggezione alle prescrizioni da essa dettate solo per le operazioni di commercializzazione e di messa in servizio degli ascensori effettuate a partire dal 30 giugno 1999, mentre per quelle antecedenti ha lasciato liberi gli Stati membri di continuare ad applicare la normativa nazionale vigente nei rispettivi territori.

Né il necessario supporto normativo potrebbe essere individuato nella Raccomandazione n. 95/216/CE, al quale l'impugnato D.M. fa espresso richiamo, per almeno due ragioni: innanzi tutto perché la raccomandazione non costituisce fonte di diritto, in quanto priva di carattere imperativo; in secondo luogo perché, a differenza della direttiva, non impegna gli Stati membri, i quali restano del tutto liberi di recepire o non i suoi suggerimenti.

2. Dalla riconosciuta fondatezza della censura finora esaminata deriva, come corollario obbligo, analogo riconoscimento per le censure dedotte, con il secondo motivo di ricorso, avverso l'impugnato decreto, nella parte in cui esso impone ai privati proprietari pesanti prestazioni personali e patrimoniali al di fuori di qualsiasi prescrizione legislativa e soprattutto lascia ampio spazio nella loro individuazione ad una associazione privata (l'UNI), alle cui libere determinazioni, assunte nel tempo e finalizzate ad un continuo adeguamento delle tecniche di valutazione dei rischi degli impianti, da essa imposte, dipende la loro progressiva quantificazione e i vantaggi economici che l'associazione ne ricava. La riprova della anomala e ingiustificata posizione di vantaggio che ad essa si è ritenuto di assicurare, in danno dei proprietari, è già nell'obbligo fatto ai privati proprietari di acquisire, ad un prezzo esoso, limitatamente ad una sola copia del cartaceo recante il testo delle norme tecniche da osservare ed "ad esclusivo uso del cliente", la licenza da parte dell'UNI ad utilizzare la normativa tecnica da essa prediposta, di cui è ritenuta proprietaria e che per questa ragione non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come sarebbe doveroso per ogni normativa che alla collettività si impone di applicare.

3. Ma ciò che al Collegio preme sottolineare è che dall'esame complessivo delle censure dedotte e della documentazione depositata risulta con palese evidenza l'illegittimità sotto tutti i profili del decreto impugnato.

Ed invero l'ordinamento vigente già impone ai proprietari di immobili dotati di ascensori due verifiche annuali e una straordinaria ad opera di tecnici specializzati ed autorizzati, con i relativi costi di non limitato livello. Per effetto del decreto impugnato a detto sistema, niente affatto abrogato ma tuttora vigente e cogente, ora se ne sovrappone un altro motivato con riferimento alla migliore qualità che garantirebbero le tecniche UNI, come se la loro applicazione non potesse essere imposta ai tecnici che effettuano i primi controlli.

In sostanza si mantiene in piedi un sistema, della cui efficacia si dubita, ma che obbliga i suoi operatori a segnalare immediatamente eventuali difetti dell'ascensore ai relativi proprietari perché provvedano ad eliminarli, e ad esso se ne sovrappone un altro, che introduce un'ulteriore verifica. Il primo controllore è controllato dal secondo, senza che sia neppure stabilito, in caso di esiti diversi, a quale dei due i privati proprietari devono conformarsi.

Ma ciò che colpisce, nell'esame dell'intera vicenda, è che con palese sviamento di potere l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore. La riprova della fondatezza del rilievo è nello stesso provvedimento, nel quale è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di "rilanciare l'edilizia" e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, "anche" con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all'interno degli edifici, e "fra questi l'ascensore" in quanto "indispensabile mezzo di trasporto".

La nuova normativa viene quindi imposta non per colmare evidenti carenze nell'attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull'economia delle famiglie. La riprova è nel fatto che il precedente decreto ministeriale 26 ottobre 2005, a fronte delle reazioni dell'opinione pubblica, non è stato mai attuato e neppure abrogato, sicchè attualmente convivono due provvedimenti di identico contenuto.

4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'impugnato provvedimento.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati.